



Consiglio Regionale del Lazio
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
11808 26.LUG 07 16 01

Presidente 11°
Commissione consiliare permanente

Presidente 13°
Commissione consiliare permanente

Presidente 6°
Commissione consiliare permanente

S E D E

Oggetto: Proposta di legge regionale n.311 del 23 luglio 2007 concernente:

“Istituzione del centro di accesso unificato per la disabilità CAUD, costituzione dell’anagrafe delle persone disabili”

Tenuto conto della rilevanza istituzionale della materia in argomento occorre acquisire il parere congiunto delle commissioni consiliari competenti, pertanto si trasmette la proposta di legge regionale indicata in oggetto con l'avvertenza di presentare la relazione entro i termini previsti dall'art.63 del Regolamento del Consiglio regionale.

Contestualmente al parere, le citate commissioni ai sensi dell'art.65 del Regolamento del Consiglio dovranno indicare i Consiglieri relatori di maggioranza e di minoranza.

Si trasmette copia della stessa alla 6° commissione consiliare permanente poiché in ordine all'argomento trattato occorre acquisire lo specifico parere ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Consiglio regionale.

(Rita Romanzi)
Rita Romanzi

rC/aT

ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA

DATA 27-7-07 ORE 14,30

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

LEGISLATURA VIII^a

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 311 del 23 luglio 2007

Soggetti proponenti:

**Cons.ri: M.A. Grosso - G. Milana - A.E. Pizzo - L. Laurelli - G. Mariani -
P. Brianti - F. Dalia - L. Canali - V. Rinaldi**

Oggetto:

**“ISTITUZIONE DEL CENTRO DI ACCESSO UNIFICATO
PER LA DISABILITA' CAUD, COSTITUZIONE
DELL'ANAGRAFE DELLE PERSONE DISABILI”**

PROPOSTA DI LEGGE


Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all commission

13^e - 6^a

Roma, 23.7.07

d'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)



11^e Commissione
Lun

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO: " ISTITUZIONE DEL CENTRO DI ACCESSO UNIFICATO PER LA DISABILITÀ CAUD, COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DELLE PERSONE DISABILI"

Di iniziativa del Consigliere Maria Antonietta GROSSO

MILANA GUIDO

ANNA FUELLA PIZZO

LUISA LAURELLI

GIUSEPPE MARIANI


PAOLA BRIANZI

Die Franco

LUIGI CANALI

VLADIMIRO RIMALDI

20 Luglio 2007



Don Felice
Mirella Laurelli

Roberto
Lele Brizzi

DALIA FRANCO

Luigi Canal

Rinaldo Vlad

Relazione

L'art. 3 comma 2 della Costituzione è il principio ispiratore della presente proposta di legge, tale recita *“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana....”*, dunque i diritti della persona sono diritti assoluti che si conquistano automaticamente con la nascita e si perdono solo con la morte


Ciò dovrebbe significare per lo Stato e per la nostra Regione, porsi di fronte ai bisogni della persona disabile e del nucleo familiare con persone disabili non solo in termini di specifici interventi riabilitativi ma, soprattutto, in termini di percorso verso l'accudimento dignitoso, l'inclusione sociale, l'integrazione scolastica, l'inserimento nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo dello sport dello spettacolo della cultura e del tempo libero.

Rispetto alla disabilità questa proposta di legge si pone l'obiettivo di incidere sull'attuale approccio, sia culturale sia normativo, attraverso la formulazione di alcuni fondamentali principi.

Tale proposta di legge intende spostare la centralità dell'attenzione *“dalla persona disabile riconosciuta come portatrice di patologia”* al *“riconoscimento del diritto al progetto di vita dignitoso per ogni persona in quanto cittadino”*.

Scopo della presente P.L. è sancire il principio secondo il quale *“quando nasce un bambino disabile nasce un cittadino”*, pertanto con questa legge la regione Lazio intende evitare che la famiglia sia lasciata da sola nella gestione della quotidianità. Prevedere, invece, interventi che, coinvolgendola in quanto parte centrale dell'accudimento e della cura, la supportino e la conducano per mano sia da un punto di vista burocratico-amministrativo, sanitario e sociale per tutto il corso della vita. *“il figlio è dei genitori, la disabilità è della collettività”*

Un altro aspetto innovativo della presente proposta di legge, consiste nel considerare il nucleo familiare con persone disabili destinatario a sua volta di interventi, oltre che come risorsa nel progetto di vita dei figli disabili;



spesso infatti i genitori rinunciano al diritto ad una sana genitorialità nei confronti degli altri figli, al lavoro, alla carriera lavorativa, rinunciano al loro diritto di cura, di riposo ma anche di svago e di divertimento. Promuovere, quindi, la garanzia al diritto ad una vita significativa della persona disabile e del nucleo familiare con persone disabili.

La seguente proposta di legge, attraverso l'istituzione del Centro di Accesso Unificato per la Disabilità –CAUD- e dell'Anagrafe Territoriale per la Disabilità –ATD-, si propone di affrontare con senso di responsabilità politico- istituzionale, la necessità di fornire e garantire alle persone disabili e i nuclei familiari la presa in carico globale e un alto livello di assistenza attraverso l'individuazione e attuazione dei percorsi efficaci per affrontare bisogni di ordine sanitario, sociale e socio-sanitario in modo unitario, sinergico, intersistemico e continuativo lungo tutto il corso della vita.

L'espletamento delle funzioni del CAUD permetterà di costruire attraverso, l'Anagrafe Territoriale della Disabilità, una base dati informativa relativa all'analisi e alla valutazione demografica, alla quantificazione e alla mappatura dei bisogni del territorio, alla analisi e alla valutazione della situazione specifica del singolo utente, strumentale alla programmazione e realizzazione del progetto di vita personalizzato in linea con quanto espresso nell'articolo 14 della legge quadro 328/2000.

Con l'istituzione del CAUD, una struttura di coordinamento intersettoriale, interistituzionale e multidisciplinare, con funzioni operative di supporto, di controllo e di monitoraggio, viene dunque garantita una porta unitaria di accesso alle persone disabili, ai nuclei familiari con persone disabili e agli operatori sanitari e sociali.

Tale struttura garantisce inoltre la tutela dei diritti delle persone disabili e dei nuclei familiari con persone disabili attraverso azioni di tutoraggio, ponendosi come interfaccia tra le istituzioni, i servizi territoriali e il disabile.

Particolare riferimento meritano all'interno di tale proposta di legge, le azioni di controllo e verifica delle effettive risorse territoriali attraverso la partecipazione, in armonia con il piano delle attività locali, alla programmazione delle attività sanitarie e sociali e all'elaborazione dei Piani di Zona.



Con la presente proposta di legge è garantita la formazione permanente e congiunta ai genitori, agli operatori e alle organizzazioni che nello svolgimento dei propri compiti e funzioni entrano in relazione con la disabilità, con particolare specialità nella formazione di tutte le figure scolastiche, rispetto al piano individuale educativo.

La presente proposta di legge intende inoltre garantire la promozione di campagne promozionali informative e di sensibilizzazione relative alla disabilità su tutto il territorio regionale.

Tale Proposta di legge consta complessivamente di cinque articoli:

- L'art.1 recita i principi fondanti della Proposta di legge nel rispetto e in attuazione dei principi di uniformità di indirizzo, qualità ed omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale al fine di garantire un'attenzione costante ai diritti inalienabili delle persone con disabilità e ai nuclei familiari con disabilità .
- L'art.2 istituisce, presso ogni distretto ASL, il Centro di Accesso Unificato per la Disabilità (CAUD), una struttura diretta a realizzare l'integrazione socio sanitaria nell'ambito della disabilità; tale articolo istituisce altresì l'Anagrafe Territoriale per la Disabilità (ATD) finalizzata alla raccolta dati, all'analisi e alla valutazione della situazione specifica della singola persona disabile.
- L'art.3 definisce la struttura organizzativa del CAUD, il coordinatore socio sanitario di distretto con funzioni di coordinamento, definisce inoltre la struttura tecnico operativa di cui si avvale il coordinatore socio-sanitario e al suo interno individua la figura del "case manager", un responsabile del caso per la presa in carico globale della persona disabile e dei nuclei familiari con persone disabili.
- Il L'art.4 si riferisce al progetto di vita personalizzato delle persone disabili delineato nel rispetto delle linee guida relative agli interventi in ambito sociale, sanitario, scolastico e lavorativo.
- L'art.5 infine, riguarda le disposizioni finanziarie e istituisce nell'ambito dell'UPB H un apposito capitolo pluriennale di spesa, denominato "Istituzione e funzionamento del Centro di Accesso Unificato per la Disabilità e dell'Anagrafe per la Disabilità.



TITOLO: “ ISTITUZIONE DEL CENTRO DI ACCESSO UNIFICATO PER LA DISABILITÀ CAUD, COSTITUZIONE DELL’ANAGRAFE DELLE PERSONE DISABILI”

**Art.1
Principi**

1. La Regione nel rispetto e in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 7, comma 2, lettera f) dello Statuto e del principio di uniformità di indirizzo, qualità ed omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale, al fine di garantire alle persone con disabilità e ai nuclei familiari la presa in carico globale e un alto livello di assistenza per tutto il corso della vita, promuove interventi che:

- a) garantiscano attraverso la stabilizzazione e la creazione di collegamenti fra le strutture e gli enti (ASL, Province, Comuni, Municipi e loro consorzi, organismi del settore privato e del privato sociale, rappresentanze degli utenti e loro familiari), la continuità e l’interdisciplinarietà della presa in carico globale;
- b) assicurino idonei servizi per la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione, l’inserimento sociale e lavorativo;
- c) organizzino percorsi tendenti all’acquisizione dell’autonomia totale o parziale delle persone disabili;
- d) prevenzano e rimuovano ogni tipo di emarginazione e di non autosufficienza delle persone con disabilità e dei nuclei familiari con persone disabili al fine di favorire l’inserimento o il reinserimento in tutte le forme di vita sociale.



Art. 2
Centro di Accesso Unificato per la Disabilità (CAUD)
Anagrafe Territoriale per la Disabilità (ATD)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso ogni distretto sanitario delle aziende unità sanitarie locali, il Centro di Accesso Unificato per la Disabilità, di seguito denominato CAUD.

2. Con successivo regolamento il distretto sanitario provvederà ad emanare il regolamento attuativo.

3. La vigilanza e il controllo sull'istituzione e il funzionamento dei centri di cui alla presente legge è demandata all'Assessorato Sanità.

2. Il CAUD, è una struttura di coordinamento intersettoriale, multidisciplinare e interistituzionale diretta a realizzare l'integrazione socio-sanitaria nell'ambito della disabilità e la predisposizione e realizzazione di progetti di vita che accompagnino la persona lungo tutto il corso della vita stessa.

3. Il CAUD è composto dagli operatori ASL, operatori dei servizi Dipartimentali provinciali e comunali, delle UOC Municipali, dei servizi in convenzione, delle rappresentanze dell'utenza.

4. Il CAUD, in quanto servizio con funzioni operative, di supporto, di controllo e di monitoraggio, agisce in diretto collegamento con il direttore generale di ciascuna azienda unità sanitaria locale con il responsabile dei servizi sociali e sanità del comune capofila e del comune di Roma.

5. Possono accedere ai servizi del CAUD le persone di qualsiasi età, che per evento patologico, congenito, ereditario o acquisito, traumatico, patologico organico o comunque intervenuto, presentano una menomazione delle proprie facoltà fisiche e/o intellettive e/o sensoriali, tali da determinare una assenza parziale o totale di autonomia e di autosufficienza, con conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione e di inserimento nella società, bisognoso di protezione, di guida e di assistenza per tutto l'arco della sua vita.

6. Il CAUD garantisce, in particolare:

- a) la presa in carico globale durante tutto l'arco della vita della persona disabile e del nucleo familiare con persone disabili attraverso l'individuazione e l'attuazione dei percorsi efficaci e personalizzati per affrontare tutte le necessità di ordine sanitario, sociale, ludico, scolastico, formativo e lavorativo in modo unitario, sinergico e continuativo che confluiscono nella determinazione del progetto di vita personalizzato (PVP), diretto ad assicurare

- alle persone disabili o l'autonomia totale / parziale o l'assistenza dignitosa ed adeguata;
- b) supporto e affiancamento, alle persone con disabilità e ai nuclei familiari con persone disabili, nell'individuazione, nella realizzazione e nella verifica in itinere del progetto di vita personalizzato a breve e a lungo termine in relazione alle esigenze dei diversi quadri patologici, dei differenti livelli di handicap, dei differenti momenti del ciclo di vita e della diversità dei contesti allargati attraverso la realizzazione di progetti di vita personalizzati;
 - c) una porta unitaria di accesso alle persone disabili, ai nuclei familiari con persone disabili e agli operatori sanitari e sociali al fine di fornire informazioni e orientamenti per risolvere i problemi più semplici e rinviare i casi di maggior complessità nelle sedi adeguate;
 - d) la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione relative alla disabilità sull'intero territorio delle ASL;
 - e) la predisposizione di adeguate procedure al fine di realizzare una Anagrafe Territoriale per la Disabilità (ATD) finalizzata alla raccolta dati, unitamente alle persone disabili e al nucleo familiare con persone disabili, relativi all'analisi e alla valutazione demografica, sociale, alla quantificazione e alla mappatura dei bisogni del territorio, alla analisi e alla valutazione della situazione specifica del singolo utente, strumentale alla programmazione e realizzazione del progetto di vita personalizzato;
 - f) la tutela dei diritti del disabile e del nucleo familiare con persone disabili, ponendosi come interfaccia tra le istituzioni e i servizi territoriali;
 - g) azioni di controllo e verifica delle effettive risorse territoriali provinciali, attraverso la partecipazione, in armonia con il piano delle attività locali:
 - alla programmazione delle attività socio sanitarie e sociali ;
 - alla composizione del programma delle attività territoriali;
 - all'elaborazione del Piano di Zona con gli Enti Locali;
 - h) azioni di informazione, orientamento e accompagnamento nei percorsi assistenziali, socio-riabilitativi e di riabilitazione funzionale sanitaria alle persone disabili e ai nuclei familiari con persone disabili, e a tutte le istituzioni che si confrontano quotidianamente con la disabilità;
 - i) azioni di formazione permanente e congiunta ai nuclei familiari, alle organizzazioni e agli operatori che nello svolgimento dei propri compiti e funzioni entrano in relazione con la persona disabile;
 - j) azioni di formazione e coinvolgimento delle figure scolastiche quali insegnanti curricolari, di sostegno e gli operatori tutti, specifiche rispetto al piano individuale educativo (PEI);
 - k) la realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto rivolti ai nuclei familiari con persone disabili.

7. Il CAUD si attiva per promuovere accordi di programma e la stesura di procedure e protocolli relativi alle diverse fasi della presa in carico globale.



Art. 3
Struttura organizzativa CAUD

1. Il direttore generale nomina per ogni distretto sanitario il Coordinatore socio sanitario di distretto per la disabilità, da individuarsi all'interno della struttura aziendale.
2. Il Coordinatore socio sanitario di distretto per la disabilità, d'intesa con il dirigente di distretto, svolge la funzione di coordinamento per l'integrazione socio sanitaria per la disabilità.
3. Il Coordinatore socio sanitario di distretto per la disabilità, si avvale di apposita struttura tecnico operativa, articolata anche in sedi decentrate a livello locale
- 4 La struttura tecnico operativa, di cui al comma 3 deve essere dotata di una equipe multiprofessionale e multidisciplinare, interistituzionale che comprenda anche operatori sociali e preveda al suo interno l'individuazione di un responsabile del caso (case manager) per la presa in carico globale e lungo il corso della vita della persona con disabilità e dei nuclei familiari con persone disabili.
5. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni del CAUD la struttura tecnico operativa opera in collegamento con i soggetti competenti nella determinazione del progetto di vita personalizzato.
6. Il CAUD, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del supporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nonché delle competenti strutture aziendali e locali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore generale produce alle competenti commissioni consiliari e alla giunta una relazione sullo stato di attuazione della legge e sul funzionamento dei CAUD relativa all'anno precedente , comprensiva anche degli aspetti gestionali e finanziari.



Art. 4
Progetto di vita personalizzato

1 Il CAUD realizza percorsi individuali nel rispetto delle linee guida relative agli interventi in ambito sociale, sanitario, scolastico e lavorativo, adottate con apposita delibera di Giunta ,sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'UAG' with a stylized flourish.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nell'ambito dell'UPB H un apposito capitolo pluriennale di spesa denominato "Istituzione e funzionamento del Centro di accesso unificato per la disabilità CAUD e dell'Anagrafe delle persone disabili.
2. L'importo è stabilito in euro annuali.
3. Per concorrere alla spesa complessiva di cui al comma 2, si procede in sede di predisposizione della legge di previsione del bilancio, a prelevare tale importo dalle disponibilità delle direzioni regionali competenti per le finalità di cui alla presente legge che, alla luce dell'attuale organizzazione degli uffici della giunta regionale, sono individuate nelle seguenti strutture:
 - a) Direzione Regionale Sistema Sanitario Regionale e Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute
 - b) Direzione Regionale Servizi Sociali
 - c) Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio
 - d) Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili
 - e) Direzione Regionale Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa
 - f) Direzione Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici e Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale
 - g) Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport
4. Con successivo atto la giunta regionale individua entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge procederà con proprio atto all'individuazione delle strutture regionali che dovranno concorrere alla spesa complessiva.
5. Nelle more della definizione di quanto contenuto nei precedenti comma si provvede per l'anno 2008 ad uno stanziamento di euro.....

